

15 settembre 2022 - n.18

I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani



Focus istituzionale



Amato: “attenti al caos istituzionale sui casi difficili”

Il presidente della Corte richiama al rispetto della rule of law: “Tutti rispondiamo ai nostri cittadini”

Il mandato di giudice costituzionale del presidente Amato scade il 18 settembre e, nel formulare il suo ringraziamento “per quanto è stato fatto insieme”, il presidente uscente ha voluto brevemente ricordare come la Corte si è “attrezzata” per affrontare sempre meglio le “situazioni difficili”, anche sul piano delle regole del processo e della comunicazione.

“Ciò che ho detto nasce dal nostro lavoro comune – ha concluso Amato – ed entra in un diario di bordo che nella pagina odierna registra solo il cambio del timoniere, non della rotta né della guida collegiale che la determina; e che resta sperabilmente immutata”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato giudice della Corte Costituzionale il professor Marco D'Alberti, in sostituzione del professor Giuliano Amato, che cessa dalle sue funzioni il prossimo 18 settembre.

Il decreto di nomina è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il professor Marco D'Alberti presterà giuramento al Presidente della Repubblica martedì 20 settembre al Palazzo del Quirinale.

“Il mondo è cambiato nei nove anni che ho passato alla Corte. I **conflitti sono aumentati** e si sono radicalizzati, rendendo **più difficili soluzioni condivise**. E ciò si ripercuote sul lavoro delle Corti.

Due bussole fondamentali ci hanno guidato finora: **la collaborazione istituzionale**, per consentire a ciascuno di esercitare le proprie responsabilità, tenendo tuttavia conto delle ragioni e dei vincoli dell'altro; **l'equilibrio nella ricerca di soluzioni** di nostra competenza, con bilanciamenti mai unilaterali fra i valori in gioco e che mai hanno sostituito l'apprezzamento etico-sociale riservato al Parlamento. Mi auguro e vi auguro di continuare lungo questi binari, nonostante le tentazioni che i tempi sollecitano e che già qualcuno sta raccogliendo: **in campo europeo**, dove la tentazione di affermare il primato del diritto nazionale su quello dell'Unione non è solo di Polonia, Romania e Ungheria; **in campo nazionale**, dove le difficoltà decisionali del Parlamento cominciano a dar fiato a tesi secondo cui **la giurisprudenza è fonte del diritto al pari della legislazione**, legittimata dalla previsione costituzionale che la giustizia è amministrata in nome del popolo. **Se c'è una strada che porta dalle situazioni innegabilmente difficili al caos istituzionale, è questa**. No, la soluzione non è che ciascuno dei poteri profitti delle difficoltà per fare ciò che gli pare giusto e che tuttavia tocca all'altro. **L'esercizio responsabile**, e certo non timido, del proprio potere **è un dovere istituzionale**, ma con il rispetto del suo limite, che è parte non rinunciabile **della rule of law**, chiunque sia a non rispettarlo, l'esecutivo come il giudiziario. **Tutti rispondiamo ai nostri cittadini**”.

La Corte elegge fra i propri componenti **il Presidente**, che dura in carica **tre anni ed è rieleggibile**. Poiché però la scadenza del mandato novennale di giudice comporta la cessazione di ogni funzione, spesso accade che il Presidente che i giudici scelgono di solito, ma non sempre, fra i colleghi più anziani (non di età, ma di mandato) venga a cessare dal mandato prima del compimento del triennio.

Il Presidente è eletto dai giudici a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta (cioè di almeno otto voti, se la Corte è completa), **e con eventuale ballottaggio fra i due più votati dopo la seconda votazione.**

L'autonomia della Corte nella scelta del proprio Presidente ne esalta **le caratteristiche di collegialità.**

Il Presidente, rispetto all'attività di giudizio, non ha autorità diversa dagli altri giudici, salvo il caso in cui vi sia **parità di voti**, quando il suo voto vale doppio: **è un primus inter pares**, i cui poteri consistono essenzialmente nella **ripartizione fra i giudici dei compiti di relatore sulle cause, nella fissazione dei calendari dei lavori** (il "ruolo" degli affari da trattare in ogni seduta), **nella convocazione e nella direzione dei lavori del collegio. Per il resto, egli rappresenta la Corte all'esterno** (nell'ordine delle precedenza dopo il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri), **e sovrintende alla struttura e all'attività amministrativa della Corte, cui però è preposto, come diremo, il Segretario generale.**

Uno o più vicepresidenti, designati dal Presidente o dalla Corte, **sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.** Un **Ufficio di Presidenza ha compiti deliberativi** in alcune materie di organizzazione e di amministrazione. **Commissioni composte da alcuni giudici sono costituite per particolari funzioni amministrative** (predisposizione di regolamenti, gestione del servizio studi e della biblioteca, rapporti con il personale, ecc.).

Processo tributario: la riforma in vigore dal 16 settembre

In vigore dal prossimo 16 settembre la Legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia tributaria. Tra le principali novità: la sanatoria delle controversie in Cassazione, l'introduzione del giudice unico per le liti fiscali entro i 3 mila Euro, l'onere della prova al fisco e la possibilità di ricorrere alle testimonianze scritte.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204, la Legge 31 agosto 2022, n. 130 voluta dal Governo Draghi e approvata dal Parlamento per conseguire i traguardi del PNRR di smaltimento dell'arretrato giudiziario, riduzione del numero dei processi tributari in Cassazione e miglioramento della qualità delle sentenze di merito.

La riforma:

1. introduce un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari
2. istituisce una sezione tributaria in Corte di Cassazione
3. affida al giudice monocratico le liti di modico valore
4. rafforza le opportunità di conciliazione giudiziale
5. prevede modifiche in tema di prova processuale.

Sanatoria in Cassazione: Per le controversie pendenti in cassazione alla data del 15 luglio 2022, sono consentite due possibilità di sanatoria.

- Se l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente nei due precedenti gradi di giudizio e il contenzioso ha un valore fino a 100 mila Euro, sarà possibile sanare pagando il 5%.
- Nelle cause in cui l'AE è risultata anche solo parzialmente soccombente in uno dei due gradi di merito, la sanatoria potrà essere ottenuta pagando il 20%, purché il contenzioso abbia un valore fino a 50 mila euro.

Giudice unico: Per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, le controversie di valore entro i 3 mila Euro affidate alle corti di Giustizia tributaria di primo grado, saranno assegnate al giudice monocratico.

Sono escluse dalla novità normativa le controversie di valore indeterminabile.

Udienze da remoto: Nuove regole per le udienze a distanza, **per i ricorsi notificati dal 1 settembre 2023. Giudici e personale amministrativo potranno operare da remoto. Nessun obbligo di notificare alle parti costituite l'istanza di udienza a distanza**, che sarà invece depositata entro il termine per il deposito dei documenti (20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione). **La richiesta di trattazione a distanza dovrà essere formulata da tutte la parti costituite nel processo.** Diversamente si applicherà la disciplina dell'udienza presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria.

Si svolgeranno esclusivamente a distanza le pubbliche udienze della Corte in primo grado in composizione monocratica e quelle di trattazione dell'istanza cautelare, salva la possibilità per ciascuna parte di chiedere la partecipazione in presenza all'udienza.

Conciliazione giudiziale: Dal 16 settembre 2022, **per le controversie soggette a reclamo**, la Corte di giustizia tributaria potrà formulare una **proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza**.

- In caso di conciliazione e perfezionamento del relativo processo verbale di conciliazione, le spese di giudizio saranno compensate, salvo diverso accordo tra le parti.
- Se la proposta non verrà accettata senza giustificato motivo da una delle parti, resteranno a suo carico le spese di lite aumentate del 50%, nel caso in cui all'esito della lite il riconoscimento delle sue pretese risulterà inferiore al contenuto della proposta.

Rigetto immotivato del reclamo e conseguenze per i funzionari: Il rigetto immotivato del reclamo del contribuente da parte del funzionario, potrebbe portare **conseguenze negative per l'amministrazione**.

In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata d'ufficio, la parte soccombente sopporterà tutte le spese del giudizio.

La condanna potrà comportare la **responsabilità amministrativa del funzionario** che ha immotivatamente rigettato il reclamo o rifiutato la proposta di mediazione.

Onere della prova e testimonianza scritta: Spetterà all'amministrazione **provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato**, mentre il contribuente dovrà dare la prova delle ragioni della richiesta di rimborso, che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La decisione, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio si concluderà con **l'annullamento**, se la prova della fondatezza della pretesa manca, **è contraddittoria o è insufficiente** a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Dalla data di entrata in vigore della riforma, anche senza l'accordo delle parti, **la Corte di giustizia Tributaria potrà ammettere la prova testimoniale scritta**. Nel caso in cui, però, **la pretesa tributaria sia fondata su verbali e atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale sarà ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale**.

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/09/05/processo-tributario-riforma-in-vigore-dal-16-settembre>

Nuovi profili, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida sui fabbisogni professionali della Pa

Fabbisogni professionali, si cambia. Con l'obiettivo di superare l'automatismo nel turnover: **le nuove assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non consisteranno più nella sostituzione di vecchie figure con altre identiche, ma guarderanno al futuro, alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr.** Un processo che si tradurrà in una progressiva riduzione delle figure amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di e-procurement, di transizione verde, di project management.

A questo puntano le **“Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022.** Il decreto interministeriale, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal ministro dell'Economia Daniele Franco, è immediatamente esecutivo. **Da ora in avanti, dunque, le amministrazioni pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere).**

Il decreto favorisce il superamento del concetto di “profilo professionale” a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come l'ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni, ambito che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell'organizzazione.

Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore peso anche nei percorsi formativi e di carriera.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-e-linee-guida>

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-08-2022/merito-competenze-nuovi-profili-ecco-le-nuove-linee-guida>

<https://community.omniavis.it/t/i-jolly-di-simon-nr-13-rubrica-di-aggiornamento-04-08-2022/14021>

Via il tetto agli stipendi dei super burocrati, Mattarella e Draghi sventano il blitz

L'abolizione del tetto agli stipendi dei super burocrati è durata meno di ventiquattrore. Il governo ha presentato e fatto approvare un emendamento soppressivo dell'articolo 41 bis del decreto aiuti che aveva eliminato il tetto dei 240 mila euro agli stipendi dei super burocrati pubblici. Un blitz che si era consumato martedì sera in Senato dove il provvedimento era in discussione. **Mario Draghi aveva fatto trapelare tutto il suo disappunto.** Anche il **Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,** attraverso contatti telefonici con il premier si sarebbe detto preoccupato dell'approvazione della norma. **Così Palazzo Chigi ha preteso una retromarcia immediata in Parlamento.** Inizialmente si era valutata anche la strada di un **ordine del giorno da far approvare all'unanimità a tutti i partiti. Poi si è deciso per l'emendamento soppressivo.** Le forze politiche si sono comunque immediatamente accodate a Draghi. **Tutti i partiti hanno presentato proposte di modifica per cancellare la norma.** L'incidente avrà conseguenze anche **sull'iter parlamentare del decreto aiuti bis, provvedimento che contiene al suo interno 17 miliardi di aiuti per le imprese e le famiglie contro il caro bollette.**

Il provvedimento a questo punto avrà bisogno di una terza lettura in Senato, dove è atteso per il 20 settembre, solo cinque giorni prima delle elezioni. Una tempistica strettissima, che rende evidente quanto fosse acuta la strategia di chi ha elaborato l'emendamento per farlo approvare praticamente a partita finita contando sull'impossibilità di intervenire.

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Appalti, tutto quello che c'è da sapere sull'Accordo quadro

Anac pubblica le Faq sull'Accordo quadro

L'Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell'Accordo quadro. L'Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell'innovazione apportata dall'attuale codice dei contratti che **consente l'applicabilità dell'accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente** che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: **ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.**

Proprio l'estensione del suo ambito di applicazione ha reso necessario chiarire che l'accordo quadro **è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento.**

Inoltre, anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, **chiarisce Anac nelle FAQ, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto.** Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Da diverse pronunce dell'Anac invece è emersa l'applicazione distorta dell'accordo quadro utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità: al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza è stata chiarita nelle FAQ la necessità che le prestazioni oggetto dell'accordo siano identificate con completezza.

Le FAQ infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

<https://www.anticorruzione.it/-/appalti-tutto-quello-che-c-%C3%A8-da-sapere-sull-accordo-quadro>

Garante privacy: integrazione della Carta d'Identità Elettronica per i residenti all'estero

Provvedimento n. 229/2022

Ok da parte del Garante privacy sullo schema di decreto direttoriale col quale il **Viminale approva il documento che disciplina le modalità organizzative e tecniche per il rilascio della Carta di identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all'estero.**

Quanto al rilascio della CIE a un cittadino minore di 14 anni, il documento prevede che venga richiesto ai suoi accompagnatori, padre e madre, se intendono stampare sul retro della Carta il nome e cognome del padre o della madre, ovvero di un tutore. Siffatta locuzione, che **identifica esclusivamente nel “padre” e nella “madre” i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**, evidenzia il mancato adeguamento a quanto già previsto dalla medesima Autorità con il parere del 25 marzo 2021, dove aveva chiesto al Ministero dell'Interno di aggiungere sulla CIE dei cittadini residenti in Italia la nozione di “genitore” nella composizione “padre/genitore” o “madre/genitore”.

La corretta rappresentazione **del ruolo svolto da chi richiede l'emissione della Carta d'Identità Elettronica per conto del soggetto minorenne**, ha affermato il Garante, risulta funzionale all'osservanza del principio di esattezza dei dati previsto dal Regolamento europeo, in relazione alle ipotesi in cui gli esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna oppure materna.

Il Garante ha pertanto espresso parere favorevole a condizione che le persistenti criticità rilevate siano risolte nel documento tecnico aggiungendo alla locuzione già presente di “padre” e “madre, quella di “genitore” nella composizione: “padre/ genitore e madre/genitore”.

Per ciò che concerne i restanti aspetti del rilascio della CIE, l'Autorità non ha ritenuto necessario indicare ulteriori misure al Ministero dell'Interno.

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/09/15/garante-privacy-integrazione-carta-identita-elettronica-per-residenti-estero>

Se la segnalazione è fatta nell'interesse pubblico, a nulla rileva l'interesse personale del whistleblower. E le tutele non si perdono a causa dell'eventuale archiviazione

ANAC, delibera n. 311 del 21 giugno 2022

Oltre a indicare irregolarità rientranti nella nozione di “condotta illecita”, l'esposto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comandante omissis, risulta essere presentato dal dipendente nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, così come richiesto dall'art 54-bis d.lgs. 165/2001.

In merito a tale aspetto, va notato che la disciplina **in materia di whistleblowing**, così come interpretata dalle Linee Guida, **richiede che l'analisi di tale requisito “vada compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.** Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione”.

Non si ritiene possa assumere rilevanza la considerazione che lo stesso dipendente fosse stato oggetto di trasferimento d'autorità e avesse censurato la determinazione dell'Amministrazione.

Sul punto, si rammenta che **uno dei dati essenziali** per ricondurre una segnalazione di illeciti nell'ambito di applicazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/01 è rappresentato dalla **sussistenza dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, a nulla rilevando che vi possa essere, in capo al segnalante, anche un interesse personale coincidente e/o concorrente con quello pubblico** (tale principio è stato già affermato da ANAC nella Delibera 782/2019 nonché dalle Linee Guida). **Ciò in quanto la ratio sottesa alla legislazione in materia di prevenzione della corruzione non consente di escludere de plano, dall'ambito di applicazione dell'art. 54-bis, le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione.**

Inoltre la **mera archiviazione delle segnalazioni o denunce, presentate dal dipendente a uno dei soggetti tassativamente indicati come destinatari dall'art 54-bis co 1 d.lgs. 165/2001, disposta dal RPCT, dall'ANAC o dall'Autorità giudiziaria ordinaria/contabile non può, di per sé sola, giustificare la perdita delle tutele di cui al citato art. 54-bis** giacché solo l'accertamento di una responsabilità penale o civile del dipendente può avere tale effetto. **In altre parole, l'archiviazione della segnalazione e/o denuncia presentata dal dipendente, per sua natura, non integra in alcun modo un "accertamento di responsabilità del segnalante" per i reati di calunnia/diffamazione o per altre condotte delittuose.**

<https://iusmanagement.org/2022/09/13/se-la-segnalazione-e-fatta-nellinteresse-pubblico-a-nulla-rileva-linteresse-personale-del-whistleblower-e-le-tutele-non-si-perdono-a-causa-delleventuale-archiviazione/>

Il Consiglio di Stato si esprime sulla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (art. 3 D.Lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 02 settembre 2022 n. 7667.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 50 del 2016, **per microimprese, piccole e medie imprese devono intendersi: «le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.** In particolare, **sono medie imprese** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; **sono piccole imprese le imprese** che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; **sono micro imprese** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

Il legislatore ha considerato rilevanti per **la qualificazione giuridica di 'PMI' gli indici elencati nell'art. 2 dell'allegato alla citata Raccomandazione – segnatamente, quelli occupazionale e del fatturato annuo, ovvero, in alternativa, del bilancio** – senza distinguere ai fini del calcolo dei predetti indici tra «impresa autonoma», «impresa associata» e «impresa collegata» (come invece si fa nel successivo art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione), e senza neppure richiamare l'art. 6 dello stesso allegato, relativo alla determinazione dei dati dell'impresa.

La lettera della disposizione è chiara in tal senso: viene richiamata genericamente la definizione di “microimprese, piccole e medie imprese” riportata nella Raccomandazione relativa alla definizione delle micro-imprese, piccole e medie imprese, per poi specificare in modo puntuale («In particolare, sono medie imprese [...]») gli indicatori necessari e sufficienti ai fini della qualificazione delle ‘PMI’ (effettivi, dati di bilancio e fatturato) e senza attribuire alcuna rilevanza giuridica ad eventuali forme di controllo o di collegamento con soggetti estranei alla gara ai fini dell’imputazione dei predetti criteri dimensionali.

La voluntas legis di non operare un richiamo all’intero portato della Raccomandazione n. 2003/361/CE – recependo sì la tipologia di ‘soglie’ ma da imputarsi alla comune nozione giuridica di impresa giuridicamente autonoma, al fine probabilmente di facilitare maggiormente l’accesso delle PMI alle procedure di gara – non contrasta con il primato delle fonti del diritto dell’Unione. La Raccomandazione è, infatti, un atto cui difetta un’efficacia precettiva diretta, generale ed erga omnes, consistendo, come è noto, in un’esortazione a tenere un certo comportamento suggerito, senza neppure obbligo di risultato (l’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea recita: «[...] Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti»).

La stessa Raccomandazione in commento prevede poi, nella sua stessa formulazione, significativi margini di flessibilità: prevedendo che le soglie indicate all’art. 2 dell’allegato «costituiscono valori massimi» (potendo gli Stati membri «stabilire, in taluni casi, soglie inferiori»); ovvero facendo salva la possibilità di «impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l’attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici».

Del resto, anche sul piano **dell'inquadramento sistematico, non può parlarsi di una scelta normativa incoerente**: il Codice dei contratti pubblici, al fine della verifica dei requisiti generali e speciali, **considera di norma quelli posseduti dalla singola impresa partecipante e non quelli, eventualmente maggiori, facenti capo ad imprese collegate o controllate, salvo ovviamente il ricorso all'avvalimento o al raggruppamento di imprese.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-Consiglio-di-Stato-si-esprime-sulla-definizione-di-microimpresa-piccola-media-impresa-art-3-DLgs-n-50-2016/ult2950>

Discrezionalità della pubblica amministrazione nei giudizi sui gravi illeciti professionali. Pronuncia del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 08 settembre 2022, n. 7823.

Nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Discrezionalità%20della-pubblica-amministrazione-nei-giudizi-sui-gravi-illeciti-professionali-Consiglio-Stato/ult2946>

La delega di firma è un atto interno, per cui l'indicazione a stampa della firma è sufficiente

Corte di Cassazione, sentenza n. 26694 del 9 settembre 2022

L'Agenzia delle Entrate esibiva la delega alla firma degli atti di accertamento, recante l'indicazione a stampa del nominativo ("Il Direttore Provinciale Dott. ...") seguito da successiva dicitura "Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93", per cui il contribuente eccepiva la nullità della delega, in quanto priva di firma autografa.

Va premesso che, secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, **in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato** (per la quale, v. Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008): questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012), il diniego di condono (Cass. n. 11458 del 2012 e n. 220 del 2014), l'avviso di mora (Cass. n. 4283 del 2010), l'attribuzione di rendita (Cass. n. 8248 del 2006) e l'omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. n. 24322 del 2014).

Questa presunzione, invece, non può trovare applicazione con riguardo all'avviso di accertamento previsto dall'art. 42, d.P.R. n. 600/73 e dall'art. 56, d.P.R. n. 633/72 che stabiliscono la nullità dell'atto in difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (v. Cass. n. 1875 del 2014 e n. 22800 del 2015).

Neppure l'art. 3 comma secondo, d.lgs. n. 39/1993 può essere applicato all'avviso di accertamento di cui agli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R. n. 633/72 in quanto, in campo tributario, soltanto con riferimento agli enti locali (v. art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è previsto che la sottoscrizione dell'atto impositivo, nel caso in cui l'avviso sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, sia legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Cass. n. 27871 del 2018 in motivazione).

La specialità di questa norma non è in discussione, tanto che si è ritenuta tuttora in vigore e non abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 che, all'art. 1 comma 162, stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo (v. Cass. n. 20628 del 2017 e Cass. n. 9079 del 2015).

Se la previsione di cui all'art. 3 cit. fosse applicabile in termini generali agli atti tributari, la norma speciale sopra indicata, entrata in vigore successivamente, sarebbe del tutto superflua.

Sotto altro profilo, emerge l'irriducibilità della delega di firma alla fattispecie della rappresentanza civilistica a cui può essere accostata, invece, la delega di funzioni: tanto nella rappresentanza quanto nella delega di funzioni, la procura o l'atto di delega hanno una rilevanza esterna e servono anche a giustificare ai terzi i poteri conferiti, mentre questa esigenza non si riscontra nella delega di firma che, come sopra osservato, rileva solo sul piano dell'organizzazione amministrativa.

La rilevanza esclusivamente interna della delega di firma è confermata dal fatto che non è necessaria la sua allegazione all'avviso di accertamento (Cass. n. 8382 del 2021, non massimata; Cass. n. 4884 del 2022) e solo in caso di contestazione l'Ufficio è tenuto a produrre la delega, ciò che può avvenire anche in grado d'appello (Cass. n. 14626 del 2000, n. 14195 del 2000, n. 17044 del 2013, n. 12781 del 2016; n. 15781 del 2017).

Conclusivamente, la delega di firma di cui agli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R. n. 633/72 è atto amministrativo a rilievo meramente interno e questo inquadramento induce a lasciare la regolamentazione dell'istituto **nell'alveo della generale normativa amministrativa, comprendente sia la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere da cui esso promana, sia il d.lgs. n. 39/1993 e quell'art. 3 che stabilisce, per gli atti amministrativi, l'equivalenza alla sottoscrizione della dicitura firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa**, escludendosi l'applicabilità della disciplina prevista per l'avviso di accertamento.

<https://iusmanagement.org/2022/09/13/la-delega-di-firma-e-un-atto-interno-per-cui-lindicazione-a-stampa-della-firma-e-sufficiente/>

Aggiudicazione appalto: differenze tra requisiti di partecipazione e di esecuzione

Tar Lazio, sentenza n. 11164/2022

Le clausole inserite all'interno della lex specialis possono essere a volte foriere di contenziosi, se non si comprende la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.

IL giudice ha prima distinto tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, specificando che, mentre i primi sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016), i secondi caratterizzano la fase esecutiva del servizio

Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale.

In ogni caso la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che:

- se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio;
- se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

Nel caso in esame, dato che la lex specialis stabilisce che l'operatore economico debba garantire la copertura del 100% dei CAP del lotto assegnato, **essa va intesa come requisito di esecuzione dell'appalto e non invece di partecipazione. Questo requisito, infatti, attiene prettamente alle modalità di esecuzione del servizio aggiudicato e agli obiettivi che la stazione appaltante ambisce raggiungere. Non ha invece a che vedere con la selezione del concorrente alla luce dei suoi propri requisiti.**

In riferimento alla legittimità di questa clausola, il Collegio ha specificato che va considerato il corretto bilanciamento degli interessi in conflitto, ovvero la tutela della concorrenza e l'apertura del mercato da un lato e l'interesse pubblico ad un servizio postale soddisfacente e capillare.

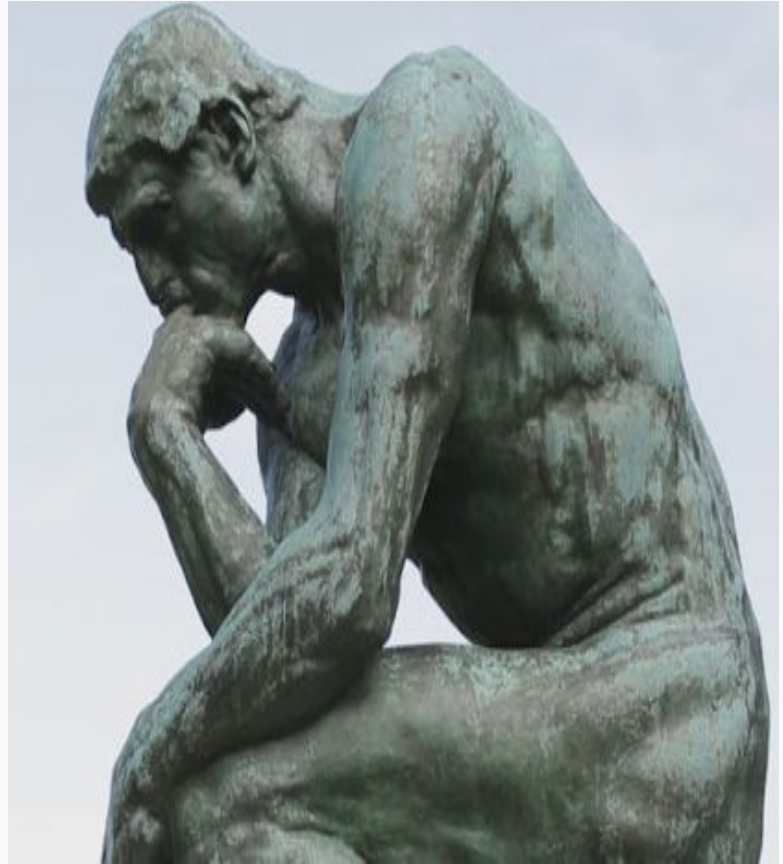
La previsione di una soglia di copertura dei CAP inferiore al 100% per singolo lotto, se da una parte garantirebbe ad un numero maggiore di operatori economici la possibilità di aggiudicarsi l'appalto, dall'altra renderebbe il servizio inefficiente. Da qui il bilanciamento operato dalla SA: appalto suddiviso in lotti regionali, con ammissione di RTI e subappalto per rendere più semplice a un operatore garantire la copertura al 100%.

I lotti regionali infatti permettono di aprire la selezione anche a quegli operatori economici che investono in una porzione ridotta di mercato e non sarebbero in grado di assicurare l'esecuzione del servizio pubblico sull'intero territorio nazionale; l'ammissione di RTI e ATI permette di aprire la selezione a coloro che per caratteristiche strutturali (più che dimensionali) debbano ricorrere al sostegno di altri operatori per soddisfare il servizio pubblico oggetto dell'appalto. Infine, l'ammissione del subappalto, permette di selezionare qualitativamente l'attività da svolgere in proprio e quella invece da devolvere a diverso e più idoneo operatore economico.

Di conseguenza, il ricorso stato respinto: non è stata riscontrata né violazione della tutela del libero mercato e della concorrenza, né è stato previsto un requisito di esecuzione quale requisito di partecipazione, attendendo invece solo all'oggetto dell'appalto.

<https://www.lavoripubblici.it/news/aggiudicazione-appalto-differenze-requisiti-partecipazione-esecuzione-29269>

La dottrina



Il reddito di dirigenza

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/09/il-reddito-di-dirigenza.html>

I caratteri del provvedimento amministrativo -scheda di diritto



<https://www.diritto.it/i-caratteri-del-provvedimento-amministrativo-scheda-di-diritto/>

Lollo, Libertà di manifestazione del pensiero e uso dei social da parte dei magistrati



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lollo-libert-c3-a0-di-manifestazione-del-pensiero-e-uso-dei-social-da-parte-dei-magistrati>

Osservazioni sui principi generali del diritto dell'Unione europea: la tutela del legittimo affidamento

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

**Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione
a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"**

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare e Prof. Bernardo Giorgio Mattarella

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/09/09/osservazioni-sui-principi-general-del-diritto-de-llunione-europea-la-tutela-del-legittimo-affidamento/>

Uso improprio del mezzo di servizio

Maurizio Lucca
«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/09/09/osservazioni-sui-principi-general-del-diritto-dell'unione-europea-la-tutela-del-legittimo-affidamento/>

Massimo Severo Giannini: un'intervista dimenticata del 1987



<https://www.eticapa.it/eticapa/massimo-severo-giannini-unintervista-dimenticata-del-1987/#more-11564>

Conclusione



“Costanza: non chi comincia, ma quel che persevera.”

Leonardo Da Vinci

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

